



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAP. 10032 - P.zza C. Ala n. 6 ☎ 0119170254 * fax 0119138851 * C.F. 82501690018 * P.I. 02249880010
Orario Uff.: Mar./Ven.: 9.00-12.00 Mer.: 16.00-18.00 e-mail: vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it

Ordinanza Rep. n. 46/2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 26 aprile con cui vengono adottate le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "**fase due**"

Visto il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 49 - 30 aprile 2020;

Visto il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 30 - 02 maggio 2020;

Considerato che si ritiene prioritario tutelare la salute pubblica e che la presente non è in contrasto con le misure adottate dagli Enti superiori;

Atteso che la propria ordinanza n. 45/2020 riportava un errore di battitura ovvero "6. obbligatorio l'uso di mascherina" anziché inserire il medesimo al punto 5 e ritenuto pertanto necessario correggere quanto anzidetto riprendendo integralmente il contenuto e la validità;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate ed integralmente richiamate, con effetto dal 04.05.2020:

1. la soppressione dei mercati del martedì fino al giorno 17 maggio 2020;
2. la riapertura del mercato del giovedì e del sabato fino al giorno 17 maggio alle seguenti condizioni:
 - attività commerciali consentite solo al settore alimentare;
 - disposizione dei banchi come da allegati alla presente ordinanza;
 - numero massimo di utenti per il mercato del giovedì 28;
 - numero massimo di utenti per il mercato del sabato 41;
 - contingentamento dell'area di mercato con accesso degli operatori di mercato dalle ore 7.00;
 - transennamento dell'area, inizio contingentamento con afflusso utenza e attestazione della stessa nei punti indicati, a partire dalle ore 7.30 con obbligo della mascherina, ultimo accesso dell'utenza per l'area di vendita alle ore 12;
 - termine operazioni di mercato ore 12.30, smontaggio banchi entro le ore 13.30 per ripristino area e pulizia della stessa.
 - l'utenza dovrà mantenere il distanziamento sociale sia in attesa di accedere all'area, sia all'interno della stessa;

- obbligo da parte dei commercianti di uso di mascherina e guanti;
3. la riapertura al pubblico del cimitero comunale alle seguenti condizioni:
 - obbligo di uso di mascherina e guanti;
 - vietati assembramenti di persone, fatto salvo per lo svolgimento delle funzioni funebri contingentate nel numero massimo di 15 persone;
 4. la chiusura al pubblico del parco di via Ostellino, di piazza Alpini, di piazza del Donatore di Sangue e di tutte le strutture e giochi presenti sul territorio comunale, fatto salvo quanto previsto dal comma 6;
 5. l'apertura al pubblico delle aree verdi sul territorio comunale, del parco Corona Verde e del Parco Grande Torino, degli orti, delle aree per lo sgambamento dei cani alle seguenti condizioni:
 - l'utenza dovrà rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro;
 - sono vietati gli assembramenti di persone;
 - obbligatorio l'uso di mascherina;
 6. la possibilità di utilizzo del parco di piazza Alpini e dell'area privata della società "La fenice srl" (che si è resa disponibile a titolo gratuito) sita in via Torino 404, da parte delle persone affette da patologie cliniche quali disabilità intellettiva, autismo, disturbi cognitivi e del comportamento infantile/adolescenziale che necessitano, per motivi di salute di attività all'aria aperta per mantenere le proprie attività di routine, secondo le seguenti modalità: accesso organizzato, modulato e contingentato per il tempo massimo consentito di 1 ora, previa richiesta presentata all'Urp del Comune, allegando debita certificazione medica comprovante le necessità di salute.
 7. le attività esercenti nel campo della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pizzerie da asporto, gelaterie, pasticcerie ecc) che intendono operare secondo le modalità previste dal Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 49 - 30 aprile 2020 dovranno darne preventiva comunicazione al Comune utilizzando il modello allegato alla prevista ordinanza che dovrà essere trasmesso all'ufficio protocollo tramite l'indirizzo di posta elettronica protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it

Eventuali disposizioni modificative verranno emanate con successiva ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sito istituzionale al fine di darne massima diffusione.

Al Responsabile del SUAP, che la presente venga trasmessa ai rappresentanti degli operatori commerciali su area pubblica, nelle forme ritenute idonee al fine di una celere comunicazione, nonché alla Unità di Crisi della Regione Piemonte, alla Prefettura di Torino, alla Questura, al Carabinieri di Chivasso, Polizia di Stato di Chivasso, Guardia di Finanza di Chivasso.

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate della verifica sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Brandizzo, 05.05.2020

firmato digitalmente
Il SINDACO
Dott. Paolo BODONI